



COMUNE DI VIGGIU'
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88 Registro Deliberazioni del 10-11-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, DAL 1 GENNAIO 2026, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARI

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di novembre alle ore 19:20, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

QUINTIGLIO EMANUELA	Presente in videoconferenza	SINDACO	
CHIOFALO CARMELO	Presente in videoconferenza	VICE SINDACO	
AMBROSETTI MONICA	Presente in videoconferenza	ASSESSORE	
CARRARA DANIELE	Presente in videoconferenza	ASSESSORE	
BARCARO ALBERTO	Presente in videoconferenza	ASSESSORE	

Presenti...: 5

Assenti...: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Verde Dott. Ottavio.

II\La Sig. QUINTIGLIO DOTT.SSA EMANUELA, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, DAL 1 GENNAIO 2026, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARI

LA GIUNTA COMUNALE

Preliminarmente si dà atto che, ai sensi delle "Disposizioni per il funzionamento della Giunta Comunale" approvate con Deliberazione G.C. n. 29 del 09/04/2022, la Giunta si è riunita in modalità telematica.

Il Segretario Comunale Dott. Verde Ottavio, presente in Video conferenza, con la sottoscrizione del presente verbale attesta:

- che il Sindaco Avv. Emanuela Quintiglio e tutti i componenti della Giunta sono presenti in video conferenza;
- è possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e attestare il regolare andamento dello svolgimento della riunione, nonché constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- è possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione;
- a tutti i partecipanti è stata inviata a mezzo e-mail, con l'ordine del giorno, la proposta di deliberazione e i documenti ad essa allegati; pertanto ciascuno ha avuto la possibilità di prenderne visione.

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 del 29/04/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Richiamato infine l'art. 83, comma 6 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che testualmente recita: «L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17/2024;

Visti i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi, e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come indicato nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'anno 2026;

2) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti

moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, contenuti nel vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale;

3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2026;

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, favorevole ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato : Tariffe

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
QUINTIGLIO DOTT.SSA EMANUELA

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Verde Dott. Ottavio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-11-2025

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 10-11-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Verde Dott. Ottavio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*